



REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO AVVOCATI

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN

GIUDIZIO

1. Premessa

Equitalia Giustizia SpA, quale organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito denominato “Codice”).

Tra i servizi intellettuali, gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, in coerenza con le previsioni del considerando 25 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in materia di appalti pubblici, sono esclusi dall’ambito di applicazione del Codice. Tuttavia, la medesima direttiva, nel considerando 1, stabilisce che l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici, anche quelli esclusi dall’applicazione della direttiva, deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

L’art. 17, comma 1, lett. d), del Codice stabilisce che le disposizioni dello stesso non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;



- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al precedente punto 1) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 31 del 1982.

L'affidamento di tali servizi deve avvenire, comunque, nel necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici esclusi, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, ossia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Nel rispetto della normativa vigente, Equitalia Giustizia S.p.A. ha istituito per l'anno 2018 un apposito Elenco di Avvocati, articolati in Sezioni, nell'ambito del quale selezionare Avvocati appartenenti al libero Foro, cui affidare gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio della Società per le controversie in cui è parte, innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e per tutti i gradi di giudizio.

Equitalia Giustizia, alla luce dell'esperienza maturata nel periodo di vigenza dell'Elenco per l'anno 2018, rilevato il perdurare dell'esigenza di avvalersi di tale strumento con riferimento al contenzioso derivante dallo svolgimento della propria attività istituzionale, ha maturato la determinazione di modificare il Regolamento, adeguandolo alle concrete necessità emerse.

A tal fine, il presente Regolamento disciplina la costituzione dell'Elenco, ne fissa i requisiti e i criteri per l'iscrizione e ne stabilisce le modalità di utilizzo, nonché le modalità dell'aggiornamento, in conformità con l'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e con le Linee Guida ANAC n. 12, "Affidamento dei servizi legali", approvate con Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale in data 13/11/2018 nonché con il parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018.

2. Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco, per gli incarichi di cui al presente Regolamento,
 - i liberi professionisti;
 - i liberi professionisti associati in associazioni professionali o soci di società costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge n. 247 del 2012, introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124;



- le associazioni professionali;
- le società di persone, società di capitali, società cooperative costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge n. 247 del 2012, introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124.

Laddove il singolo avvocato, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, faccia parte di un'associazione professionale o di una società di cui all'art. 4 bis della legge n. 247 del 2012 e intenda iscriversi individualmente, dovrà presentare autonoma domanda.

3. Costituzione e aggiornamento dell'Elenco

1. Per la costituzione e l'aggiornamento dell'Elenco, Equitalia Giustizia SpA pubblica un Avviso sul sito web www.equitaliagiustizia.it, corredato dalla domanda di iscrizione e dell'informativa sulla privacy. La comunicazione della pubblicazione di tale Avviso è trasmessa al Consiglio dell'Ordine del Tribunale di Roma al fine di rafforzare la pubblicità della notizia.
2. L'elenco aggiornato è pubblicato sul sito ufficiale della Società e tale pubblicazione ha altresì valenza di comunicazione al professionista interessato dell'avvenuta iscrizione nel suddetto Elenco.
3. Il mancato accoglimento della domanda d'iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato ai soggetti interessati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC indicato nella domanda d'iscrizione medesima.
4. L'elenco in cui, con la pubblicazione del presente Regolamento, si conferma l'iscrizione dei professionisti già inseriti che non abbiano manifestato espressamente la volontà di cancellazione, è soggetto ad aggiornamento periodico per consentire l'iscrizione di ulteriori professionisti che ne facciano richiesta, in modo da garantire l'effettivo confronto concorrenziale nell'affidamento degli incarichi.

4. Struttura dell'Elenco

1. L'Elenco è articolato in sezioni come di seguito individuate:
 - Sezione I:** Contenzioso penale;
 - Sezione II:** Contenzioso civile;
 - Sezione III:** Contenzioso amministrativo/contabile;
 - Sezione IV:** Contenzioso del lavoro;



Sezione V: Contenzioso in materia di gestione dei crediti relativi alle spese e pene pecuniarie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002, avanti a tutte le Autorità Giudiziarie competenti. La presente Sezione è suddivisa in sottosezioni corrispondenti ai n. 26 Distretti di Corte di Appello (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Salerno, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia);

Sezione Va: Contenzioso in materia di gestione dei crediti relativi alle spese e pene pecuniarie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002, con esclusivo riferimento ai giudizi davanti alla Corte di Cassazione.

2. Il soggetto richiedente l'iscrizione, nella compilazione della domanda, avrà cura di indicare per quale sezione/i dell'Elenco intende richiedere l'iscrizione, nonché, per la richiesta di iscrizione nella Sezione V, anche il/i Distretto/i di Corte di Appello prescelto/i.

5. Requisiti di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione o della permanenza nell'Elenco, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti, relativamente alle ipotesi applicabili;
 - b) iscrizione, al momento della presentazione della domanda, da almeno 5 anni, all'Albo degli avvocati di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Esclusivamente in caso richiesta di iscrizione nelle sezioni I-II-III-IV-Va, l'abilitazione al patrocinio presso le Magistrature Superiori;
 - c) non avere in corso, in qualità di parte o difensore di se stesso o di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro la Società, Agenzia delle Entrate Riscossione, Ministero della Giustizia e Ministero della Economia e delle Finanze ovvero, laddove sia patrocinante in un giudizio pendente contro le suddette parti, essere comunque disposto a rinunciare al patrocinio, preliminarmente all'affidamento dell'incarico;
 - d) non aver subito nell'ultimo quinquennio alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall'esercizio della professione;



- e) aver conseguito nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso, un volume di affari pari ad almeno 75.000 euro, IVA e CPA escluse. In caso di esercizio dell'attività anche in forma associata o societaria, si farà riferimento rispettivamente alla quota di volume d'affari corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del singolo professionista risultante da apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata per ciascuno degli anni interessati (*pro-quota*);
- f) nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso, aver realizzato un fatturato specifico, per le sezioni I, II e Va, pari ad almeno 35.000 euro, IVA e CPA escluse, ed aver ricevuto almeno 20 incarichi nella specifica materia della singola sezione richiesta; in caso di domanda di iscrizione nella sezione III (contenzioso amministrativo/contabile) aver realizzato nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso un fatturato specifico pari a 35.000 euro, IVA e CPA escluse, nonché aver ricevuto almeno 20 incarichi nelle specifiche materie da parte di amministrazioni pubbliche od organismi di diritto pubblico od enti ad essi equiparati. In caso di domanda di iscrizione nella sezione IV (contenzioso del lavoro) aver realizzato nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso un fatturato specifico, pari a 35.000 euro, IVA e CPA escluse, e di aver ricevuto almeno 5 incarichi da Società con più di 100 dipendenti; in caso di domanda di iscrizione nella sezione V (contenzioso in materia di crediti di giustizia) aver realizzato nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso, un fatturato specifico in materia di gestione dei crediti relativi alle spese e pene pecuniarie di cui al D.P.R. 115/2002, ovvero in materia di riscossione¹ pari ad almeno 35.000 euro, IVA e CPA escluse, ovvero aver ricevuto almeno 50 incarichi nella specifica materia.

Con riferimento alla sezione V, si precisa che potrà essere richiesta l'iscrizione in più Distretti di Corti di Appello, ma in tal caso i requisiti di fatturato specifico e di incarichi ricevuti dovranno essere moltiplicati per il numero dei distretti di Corte d'Appello per i quali si richiede l'iscrizione.

Si precisa, inoltre, che:

¹ Per attività di riscossione si intende l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni.



- in caso di professionista associato in associazione professionale ovvero socio di società tra avvocati, che richieda l'iscrizione singolarmente, i requisiti di cui alla lettere e) ed f) saranno calcolati sulla percentuale di fatturato specifico/incarichi corrispondente agli incarichi professionali eseguiti direttamente; si precisa, altresì, che in tale ipotesi, laddove l'associazione professionale o la società tra professionisti, nella cui compagine sia inserito il predetto professionista, intenda iscriversi all'Elenco non potrà avvalersi dei requisiti di iscrizione maturati da quest'ultimo;
 - in caso di associazione e società, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del superiore comma 1 dovranno essere posseduti dagli avvocati associati/soci designati quali esecutori;
 - in caso di società, il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto anche da tutti i componenti dell'organo di gestione;
 - in caso di associazione e di società, il requisito di cui alla lettera f) dovrà essere posseduto cumulativamente dagli avvocati associati/soci designati quali esecutori.
2. Il professionista dovrà, all'atto della domanda di iscrizione, provare il possesso dei requisiti sopra individuati, con le seguenti modalità:
- con riferimento ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dovrà rendere nell'ambito della domanda di iscrizione una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 65, lett. a) del d.lgs. 82 del 2005 e 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. In relazione alle associazioni professionali e alle società tra avvocati, la predetta dichiarazione dovrà essere resa per ciascun avvocato indicato quale esecutore delle prestazioni;
 - con specifico riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei propri contributi previdenziali, dovrà allegare copia del certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Forense o, in alternativa, il proprio "Estratto Contributivo" scaricabile dal portale della Cassa Forense accedendo nell'apposita Area Riservata con il proprio profilo. In relazione alle associazioni professionali e alle società tra avvocati, la predetta documentazione dovrà essere prodotta per ciascun avvocato indicato quale esecutore delle prestazioni;



- il Professionista dovrà allegare il certificato rilasciato dall'Ordine di appartenenza, attestante l'assenza nell'ultimo quinquennio di sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione. In relazione alle associazioni professionali e alle società tra avvocati, la predetta documentazione dovrà essere prodotta per ciascun avvocato indicato quale esecutore delle prestazioni;
- quanto al volume di affari dovrà allegare copia delle dichiarazioni di reddito per gli anni interessati;
- quanto al fatturato specifico, il Professionista dovrà allegare le fatture (contenenti le informazioni: data fattura, autorità adita, oggetto dell'incarico, corrispettivo);
- quanto al numero di incarichi, il Professionista dovrà allegare copia degli incarichi ricevuti (contenenti le informazioni: data conferimento, autorità adita, oggetto dell'incarico) e/o copia degli atti del giudizio (contenenti le informazioni: data dell'atto, autorità adita, oggetto, Numero di Registro Generale);

Dalla predetta documentazione dovranno evincersi esplicitamente dette informazioni, in mancanza delle quali la fattura/l'incarico/l'atto non potranno concorrere alla comprova del requisito.

Si precisa, inoltre, che le informazioni relative ai clienti/controparti potranno essere oscurate.

3. Equitalia Giustizia provvederà, d'ufficio, alla verifica dei requisiti di cui al presente articolo.
In particolare, si procederà a verificare il possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, commi 1 (mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale), 4 (mediante acquisizione della situazione di regolarità fiscale).
4. Equitalia Giustizia inoltre, si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione con le modalità di cui al successivo articolo 9.



5. All'atto del conferimento dell'incarico o della stipula dell'accordo potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti effettuate in sede di iscrizione all'Elenco, laddove il periodo di validità delle stesse sia terminato.

6. Presupposti per il conferimento di incarichi

Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento, Equitalia Giustizia accerta che l'oggetto dell'incarico consista in uno o più servizi di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 50/2016, la carenza di risorse interne qualificate per lo svolgimento dell'incarico e la natura temporanea e qualificata della prestazione.

Dovrà inoltre essere esibita polizza assicurativa valida ed efficace a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016, recante "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato. Per le associazioni professionali e le società la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione od alla società.

7. Criteri di affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. Gli avvocati sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico, sulla base del codice fiscale. Le partite IVA sono inserite prima della lettera A.
2. L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi e, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte delle Società.
3. Fermo restando quanto previsto ai successivi punti 5 e 6 del presente articolo, con riferimento alle sezioni I, II, III, IV, Va la Società applicherà il criterio di rotazione, consultando i primi tre avvocati individuati in ordine alfabetico sulla base della lettera estratta per ciascuna Sezione, al fine di effettuare un preliminare confronto concorrenziale, richiedendo a ciascuno un'offerta. All'esito del confronto verrà affidato l'incarico all'avvocato che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel presentare l'offerta economica, si dovrà tenere conto del valore di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.



4. Con riferimento alla Sezione V, la Società, procedendo in ordine alfabetico e sulla base della lettera già estratta per ciascuna sottosezione, sottoscriverà con il professionista un accordo per l'affidamento di incarichi per un compenso complessivo massimo stimato non superiore ad € 10.000,00 al netto delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, nonché delle altre spese non imponibili riconosciute. Il suddetto importo, a seconda delle effettive esigenze della Società, potrà subire delle variazioni in aumento o diminuzione nel limite del 20%.
5. Il criterio di rotazione non sarà applicato nei casi di:
 - In caso di consequenzialità tra incarichi (come di incarico di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo);
 - in caso di litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva.

Gli avvocati potranno essere destinatari di un nuovo accordo o di un nuovo incarico solo una volta che sia stata completata la rotazione di tutti gli avvocati iscritti nell'elenco.

6. Nel caso in cui l'incarico afferisca a questione particolarmente complessa o di rilevanza anche strategica, cosiddetta "extra standard", in deroga al criterio di rotazione, sarà effettuato un preliminare confronto concorrenziale fra tre avvocati iscritti nell'Elenco, ovvero anche non iscritti nell'Elenco ma di comprovata competenza, esperienza e professionalità, richiedendo a ciascuno un'offerta. All'esito del confronto verrà affidato l'incarico all'avvocato che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel presentare l'offerta economica, si dovrà tenere conto del valore di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
7. Ove non vi siano avvocati iscritti in un distretto di Corte d'appello, si procederà ad affidare l'incarico al professionista del distretto di Corte d'Appello individuato ai sensi dell'art. 11 del Codice di procedura penale.

8. Corrispettivi

1. Le condizioni economiche sono così stabilite:

Con riferimento alle sezioni I, II, III, IV e Va, il compenso sarà quello indicato dal legale che, all'esito del confronto concorrenziale, avrà presentato la migliore offerta.



Con riferimento alla sezione V, al legale incaricato sarà riconosciuto il compenso fisso ed invariabile, individuato in relazione al valore della causa e all’Autorità giudiziaria adita, come da “Tabella compensi” di cui all’allegato, coerenti con il principio dell’equo compenso di cui all’art. 13 bis della legge 247 del 2012. La stessa tabella si applica ai Professionisti affidatari di giudizi in Cassazione, laddove abbiano già patrocinato i primi due gradi di giudizio.

Nel caso di giudizi aventi ad oggetto questioni specifiche, di alta specializzazione o rilevanza strategica, il compenso sarà quello indicato dal legale che, all’esito del confronto concorrenziale, avrà presentato la migliore offerta.

2. Per tutte le sezioni, oltre al compenso sopra indicato, saranno riconosciute le spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, nonché le altre spese non imponibili, a fronte di esibizione della attestazione di pagamento, quali :
 - a) Contributo unificato;
 - b) Marche da bollo;
 - c) Diritti di notifica;
 - d) Imposta di registro.
3. Ove sia necessario sostenere spese per la domiciliazione e per il perfezionamento della procura alle liti, le stesse sono a totale carico del legale incaricato. Ove il Legale dovesse avvalersi dell’opera di domiciliatari, il compenso verrà incrementato del 20%.
4. In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto nella misura del 30% di quello indicato al punto 1, oltre il rimborso delle spese generali, nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate indicate al punto 2.
2. In caso di revoca del mandato da parte delle Società, verrà riconosciuto un compenso pari al 50% di quello di quello indicato al punto 1, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate indicate al punto 2.
3. Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o di transazione della controversia, il compenso rimane quello già indicato al punto 1, oltre al rimborso delle



spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, nonché le altre spese non imponibili documentate indicate al punto 2.

9. Cancellazione dall'Elenco

1. La Società dispone la cancellazione del professionista dall'Elenco nel caso di:
 - a) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - b) venir meno dei requisiti di iscrizione;
 - c) sopravvenuti motivi di incompatibilità o conflitto di interessi;
 - d) rifiuto di eseguire l'incarico, a seguito di richiesta, non sorretto da giustificate ragioni;
 - e) espressa richiesta da parte del professionista.
2. La Società dispone, inoltre, la cancellazione dall'elenco, nei casi in cui il professionista si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
3. La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al professionista/alla società interessato/a con apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda d'iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del professionista/della società di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Tale facoltà non sarà prevista nell'ipotesi di cui alla precedente lett. d) del presente articolo. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, Equitalia Giustizia SpA procederà alla cancellazione del professionista/della società dall'Elenco, dandone comunicazione all'interessato con le modalità precedentemente indicate, modificando conseguentemente l'Elenco pubblicato.

10. Tutela della privacy

1. La Società tratta i dati forniti per l'iscrizione nell'Elenco in qualità di titolare del trattamento dei medesimi, esclusivamente ai fini della verifica della



sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco.

2. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni tutte del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento Privacy), nonché in ossequio delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Con l'invio della domanda d'iscrizione, il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.
3. In allegato al presente Regolamento (allegato sub 2) sono fornite le informazioni di cui all'art. 13 del citato Regolamento Privacy.
4. La Società procede alla diffusione delle informazioni contenute nell'Elenco costituito mediante pubblicazione sul sito internet www.equitaliagiustizia.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

11. Responsabile

1. Il Responsabile dell'Elenco è Francesco Cento, in qualità di responsabile della Funzione Legale e contenzioso di Equitalia Giustizia SpA.

11. Modello 231, Codice etico e Protocollo di legalità

1. I soggetti che presentano la domanda d'iscrizione dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Equitalia Giustizia al fine di prevenire i reati previsti dal citato Decreto, nonché del Codice etico adottato dalla medesima, pubblicati sul sito web www.equitaliagiustizia.it, impegnandosi a non porre in essere comportamenti in contrasto con il citato Modello e Codice etico.
2. I soggetti che presentano la domanda d'iscrizione dichiarano altresì di aver preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e



della trasparenza della Società, consultabile sul sito web www.equitaliagiustizia.it, di impegnarsi a porre in essere un comportamento conforme e a rispettare tutti gli obblighi ivi previsti.

12. Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito web www.equitaliagiustizia.it.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal vigente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Allegati:

1. Tabella compensi;
2. Informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Equitalia Giustizia SpA

Firmato digitalmente